

Position Paper

Brevi note sull'indipendenza del revisore a dieci anni
dall'introduzione dell'art. 10 del D. Lgs 39/2010:
un quadro disciplinare in costante evoluzione

26 marzo 2020

POSITION PAPER

BREVI NOTE SULL'INDIPENDENZA DEL REVISORE A DIECI ANNI DALL'INTRODUZIONE DELL'ART. 10 DEL D. LGS 39/2010: UN QUADRO DISCIPLINARE IN COSTANTE EVOLUZIONE

1. Premessa

La disciplina della revisione legale ha conosciuto una costante evoluzione¹ sin dalla sua introduzione per le società quotate con il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attuativo della L. 7 giugno 1974, n. 216. E fra le aree che, negli ultimi anni, sono state oggetto di maggiore attenzione da parte del legislatore comunitario (e, conseguentemente, di quello nazionale) rientra senza dubbio l'indipendenza del revisore e i relativi rischi di compromissione.

Una tale attenzione non sorprende. Secondo l'insegnamento del Legislatore Europeo, infatti, l'indipendenza rappresenta un elemento essenziale nello svolgimento della revisione legale, che, in quanto attività di *assurance*, come noto, è volta a rafforzare l'attendibilità dell'informativa finanziaria predisposta dall'organo amministrativo della società sottoposta a revisione a beneficio degli azionisti e degli *stakeholder* in generale. Il rafforzamento dell'attendibilità di tali dati poggia dunque proprio sull'indipendenza del soggetto chiamato a fornire il giudizio di *assurance*². Anche la dottrina, del resto, è concorde nel rilevare la primaria importanza del requisito dell'indipendenza e delle finalità la cui sussistenza consente di perseguire³.

Prima di addentrarsi nell'analisi del quadro normativo e professionale di riferimento per la valutazione dell'indipendenza del revisore occorre poi ricordare che il sistema italiano si connotava come uno dei più avanzati in Europa anche prima delle modifiche intervenute con il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e l'introduzione del Regolamento UE 537/2014.

¹ Cfr. S. FORTUNATO, *La revisione legale dei conti*, in AA.VV., *Dialogo sul sistema dei controlli nelle società* a cura di P. Abbadessa, Torino, 2015, pag. 73, il quale dà conto di una "continua evoluzione".

² Come sottolineato dal Legislatore europeo, infatti, da un lato, l'indipendenza "è fondamentale per la fiducia del pubblico nell'affidabilità delle relazioni di revisione. Essa conferisce una maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate ed è di particolare valore per gli investitori, i creditori, i dipendenti e gli altri soggetti che hanno un interesse nelle società dell'UE"; dall'altro, "l'indipendenza è anche il principale mezzo di cui dispone la professione per dimostrare al pubblico e alle autorità di regolamentazione che i revisori e le società di revisione preposte al controllo legale dei conti svolgono le loro funzioni con un rigore che soddisfa i principi etici generalmente riconosciuti, in particolare quelli di integrità ed obiettività"; cfr. Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 - "L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali (Considerando 1 e 2). Analoga posizione è stata ribadita dal legislatore comunitario, da ultimo, anche nella Direttiva 2014/56/UE che ha modificato la Direttiva 2006/43/CE, ove si sottolinea l'importanza di creare un sistema normativo volto a "rafforzare l'indipendenza in quanto elemento essenziale nella conduzione delle revisioni legali"; cfr., in particolare, Considerando 6 della menzionata direttiva.

³ Cfr., ex multis, G. STRAMPELLI, *L'indipendenza del revisore*, in *Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni*, Milano, 2013, pagg. 116 e ss.

Il *framework* italiano, inoltre, risulta oggi assai articolato, in virtù, da un lato, della pluralità delle fonti normative, regolamentari e professionali applicabili, interessate nel corso degli anni da numerosi interventi di rivisitazione, e, dall'altro lato, della coesistenza di una disciplina di natura primaria, di matrice europea, direttamente applicabile, unita a quella nazionale. Si tratta, peraltro, di un impianto normativo che cumula in sé un approccio *rule based* unito a un approccio *principle based*, concetti, questi, su cui si avrà modo di tornare ampiamente nel prosieguo.

Come notato da attenta dottrina, per effetto di tale costante evoluzione della normativa nazionale si è giunti a una regolamentazione del requisito dell'indipendenza nella revisione legale via via sempre più compiuta e articolata rispetto alle corrispondenti discipline relative al collegio sindacale (e agli amministratori indipendenti). Sono queste, del resto, le altre due principali figure destinatarie di norme d'indipendenza, di analoga identità funzionale, proprie del sistema normativo delle società di capitali e, in particolare, degli emittenti quotati⁴.

Come si avrà modo di osservare nelle presenti note, tuttavia, un maggior grado di articolazione della disciplina non esclude residui ambiti di incertezza del dettato normativo e neppure la sussistenza di problematiche applicative da cui, anche in attesa della compiuta adozione delle fonti di secondo livello espressamente previste dalla normativa primaria, sorgono tutt'oggi rilevanti quesiti attinenti all'indipendenza del revisore.

2. L'attuale quadro normativo e professionale di riferimento in tema d'indipendenza del revisore

Allo scopo di offrire un sintetico quadro dell'odierno *framework* normativo e professionale di riferimento in tema d'indipendenza del revisore è opportuno prendere avvio dall'esame delle norme poste per la generalità dei revisori legali, a prescindere dalla natura dell'entità soggetta a revisione legale.

Ebbene, oltre alle disposizioni in tema di conferimento, durata e risoluzione dell'incarico, che indirettamente presidiano l'indipendenza del revisore, una specifica e assai significativa previsione al riguardo deve certamente ravvisarsi nell'art. 10 del D. Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39⁵.

⁴ Cfr. G. STRAMPELLI, *op. cit.*, pagg. 116 e ss. Cfr. inoltre, E. QUARANTA, *I controlli nelle società di capitali, la revisione legale dei conti*, in *Organi Sociali, responsabilità e controlli – Società di capitali*, diretto da R. Rordorf, Milano, 2019, pagg. 697 e ss.; A. BERTOLLOTTI, *I controlli nelle S.p.A.*, Torino, 2018, pagg. 464 e ss..

⁵ Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 2010, Suppl. Ordinario n. 58 ("Attuazione delle direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE") è stato emanato in forza della Legge Delega del 7 luglio 2009, n. 88, art. 1 All. B (c.d. legge comunitaria 2008). Cfr., quanto all'art. 10 nell'iniziale formulazione del decreto di riforma, *ex multis*, G. BERTOLLOTTI, *Commento sub art. 10*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, pagg. 127 e ss..

Tale norma è stata recentemente rivisitata per effetto del D. Lgs. del 17 luglio 2016, n. 35⁶, il quale ha anche introdotto nel D. Lgs. 39/2010 gli artt. 10-bis e 10-ter, sempre in tema d'indipendenza del revisore.

La normativa primaria sopra richiamata risulta poi integrata dai *“principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob”* (art. 10, comma 12, D. Lgs. 39/2010).

Nelle more del processo di elaborazione dei principi sopra richiamati, che risulta ancora in corso di esecuzione, continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, D. Lgs. 39/2010⁷, il Principio di Revisione n. 100, *“Principi sull'indipendenza del Revisore”*, emanato il 18 novembre 2004 dalla commissione paritetica per i principi di revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri⁸.

Oltre al regime previsto per la “generalità” dei revisori legali sopra illustrato, occorre inoltre ricordare che sussiste un regime d'indipendenza per così dire “rinforzato” per gli incarichi di revisione relativi a entità che rivestono la qualifica di enti d'interesse pubblico⁹ o di enti sottoposti a regime intermedio¹⁰, in relazione ai quali vengono infatti in rilievo *“obblighi maggiormente stringenti di quelli previsti per la generalità dei revisori legali”*¹¹.

In particolare, in relazione a tale tipologia di entità, in aggiunta alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010, vengono in rilievo le disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 6 e 17 Regolamento UE del 16 aprile 2014, n. 537, nonché nell'art. 17 D. Lgs. 39/2010, con particolare riferimento ai temi dei corrispettivi di revisione, della prestazione di *non audit services*, della durata dell'incarico di revisione e della *partner rotation*¹².

⁶. Il D. Lgs. del 17 luglio 2016, n. 133 in Gazz. Uff. n. 169 del 21 luglio 2016, (*“Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”*) è stato adottato in attuazione a Legge Delega 9 luglio 2015, n. 114, art. 1, comma 1, e All. B (c.d. legge di delegazione europea 2014) Cfr., quanto alle novità introdotte dal citato decreto, *ex multis*, A. DE NICOLA, *Il diritto dei controlli societari*, Torino, 2018, pagg. 180 e ss.

⁷. L'art. 43, comma 3, D. Lgs. 39/2010 dispone che *“I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto”*.

⁸. Il PR 100 esamina, seguendo un approccio *principle based*, una serie di situazioni nelle quali l'indipendenza del revisore rischia di essere compromessa. La minaccia generata da tali fattispecie, che coincidono sostanzialmente con quelle indicate nell'art. 10 D. Lgs. 39/2010, deve essere comunque valutata caso per caso. Solo all'esito di tale imprescindibile valutazione, infatti, è possibile individuare se sussistano eventuali misure di salvaguardia, espressamente indicate nel PR 100 medesimo o comunque riscontrabili, idonee a far fronte alla minaccia all'indipendenza rilevante in concreto e considerare superata l'ipotesi di incompatibilità.

⁹. Ossia gli enti considerati all'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010.

¹⁰. Ossia gli enti considerati all'art. 19-bis del D. Lgs. n. 39/2010.

¹¹. Cfr. A. BERTOLLOTTI, *op. cit.*, pag. 472.

¹². Rilevano altresì gli articoli 149bis-149duodecies del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (*“Regolamento Emittenti”*), ancora applicabili in via transitoria in virtù dell'art. 43 D. Lgs. 39/2010 sino all'esercizio da parte di Consob della delega prevista nell'art. 17, comma 2, D. Lgs. 39/2010.

Il *framework* sopra ricostruito deve poi essere ulteriormente integrato anche grazie alle previsioni dell'*International Code of Ethics for Professional Accountants*, approvato nell'aprile 2018 dall'*International Ethics Standards Boards for Accountants dell'International Federation of Accountants*, che, a livello internazionale, costituisce il più avanzato *standard* professionale di riferimento per i revisori. Allo stato, infatti, tali disposizioni sono destinate a influenzare, da un punto di vista quantomeno interpretativo, i temi e i presidi in materia d'indipendenza previsti dalla normativa di riferimento e dal PR 100. Inoltre, il *Code of Ethics* potrà ragionevolmente rappresentare la linea d'ispirazione cui si orienteranno i sopramenzionati principi in tema di indipendenza di futura emanazione ai sensi dell'art. 10, comma 12, D. Lgs. 39/2010. Ricostruito così, pur in estrema sintesi, il quadro di riferimento, si intende in questa sede incentrare l'analisi sulle disposizioni in tema d'indipendenza del revisore contenute nel sopra richiamato art. 10 D. Lgs. 39/2010.

3. L'approccio adottato dal legislatore per l'individuazione delle circostanze che possono compromettere l'indipendenza del revisore: una commistione tra *conceptual approach* e *rule based approach*

Nel contesto sopra descritto appare utile soffermarsi, pur brevemente, sulle “tecniche legislative” che possono essere concretamente utilizzate per individuare le ipotesi al ricorrere delle quali l'indipendenza si ritiene compromessa¹³.

Una prima impostazione, il c.d. *rule based approach*, si fonda su un'enumerazione tassativa delle situazioni e delle relazioni che possono compromettere l'obiettività del soggetto regolato, al ricorrere delle quali il revisore è considerato, in modo pressoché automatico, privo del requisito dell'indipendenza, senza che residui margine per fornire prova contraria con la dimostrazione, in concreto, che l'indipendenza non è compromessa nonostante il ricorrere di una delle circostanze previste. Tale impostazione, pur presentando indiscutibili vantaggi per quanto riguarda l'oggettività e la semplicità di applicazione, è contraddistinta, oltre che da una indubbia forma di rigidità, dall'intrinseco limite per cui risulta certamente arduo, se non impossibile, prevedere *ex ante* tutte le possibili minacce per l'indipendenza del revisore¹⁴.

Una seconda impostazione, il c.d. *conceptual approach*, non prevede invece l'elencazione tassativa delle circostanze che determinano il venir meno dell'indipendenza, ma l'enunciazione di uno o più criteri generali, privi di automatismi, che possono essere impiegati in relazione a un novero più ampio di circostanze al fine di apprezzare quando l'indipendenza del revisore risulti compromessa. Tale seconda impostazione, pur comportando anch'essa problematiche applicative relative all'individuazione del soggetto a cui spetta la

¹³. Cfr., per un'accurata disamina delle due tecniche legislative qui considerate, G. STRAMPELLI, *op. cit.*, pag. 108 e ss.

¹⁴. Cfr. ancora G. STRAMPELLI, *op. cit.*, pag. 109.

valutazione dell'indipendenza e al grado di discrezionalità necessariamente insito in tale valutazione, è comunque ritenuta dal legislatore comunitario in linea di principio preferibile, in quanto astrattamente idonea a dare rilievo a qualsiasi tipo di rischio (anche non esplicitamente codificato) per l'indipendenza del revisore¹⁵.

Dall'analisi della lettera dell'art. 10 emerge, in effetti, come l'impostazione "di fondo" seguita dal Legislatore nella predisposizione della norma sia connotata dall'utilizzo prevalente del c.d. *conceptual approach*. Del resto, il *conceptual approach* rappresenta la base dell'impianto regolamentare dell'indipendenza, sul quale le previsioni connotate da un *rule based approach* s'innestano come eccezione.

Così, anzitutto, costituisce un'applicazione pressoché "pura" del *conceptual approach*¹⁶ la clausola generale introdotta dal secondo comma dell'art. 10 (attuativo dell'art. 22, par. 2, della direttiva 2006/43/CE) che dispone quanto segue *"il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa"*.

Come emerge chiaramente dalla formulazione del citato secondo comma dell'art. 10, che funge in sostanza come norma di chiusura del sistema dell'indipendenza del revisore¹⁷, viene ricompreso nella previsione un novero estremamente ampio di

¹⁵. Cfr. Raccomandazione della Commissione 2002/590/CE del 16 maggio 2002, *L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali*, ove si legge che "[i]n materia di indipendenza dei revisori legali dei conti, un approccio fondato sulla definizione di principi di base è preferibile ad un approccio mirante a stabilire regole dettagliate, in quanto crea una solida struttura all'interno della quale i revisori legali devono giustificare il proprio operato. Esso offre inoltre ai professionisti della revisione contabile e alle autorità di regolamentazione competenti la flessibilità necessaria per reagire prontamente ed efficacemente ai nuovi sviluppi nel mondo degli affari e nel contesto in cui si svolge il lavoro di revisione. Al tempo stesso, esso evita un approccio troppo formalistico e rigido nella determinazione di ciò che è e non è permesso, che rischia di emergere in un regime fondato su regole dettagliate. Un approccio fondato sulla definizione di principi di base è in grado di far fronte alla varietà quasi infinita di circostanze particolari che possono manifestarsi nella pratica e nei diversi ordinamenti giuridici dei paesi dell'UE.". Sia inoltre consentito il riferimento a Federation des Experts Comptable Européens, *A conceptual approach to safeguarding integrity, objectivity and independence throughout the financial reporting chain*, 2003, consultabile on-line presso www.accountancyeurope.eu, pagg. 7 e ss.

¹⁶. Cfr. G. STRAMPELLI, *op. cit.*, pag. 110; nello stesso senso inoltre, A. BERTOLOTI, *op. cit.*, pag. 472.

¹⁷. Cfr. P. GIUDICI, *La disciplina della revisione legale*, in *Le società*, 2005, V, pag. 535, la quale osserva che il secondo comma dell'art. 10 non prevede *"un elenco predefinito di rapporti che pregiudicano l'indipendenza: la disciplina è affidata ad una clausola generale, secondo la quale il revisore non deve effettuare la revisione nei casi in cui un «terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione risulta compromessa»"*; nel medesimo senso, cfr., inoltre M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in *Rivista delle società*, VI, 2011, pag. 1116 e ss.

tipologie di minacce per l'indipendenza del revisore senza tuttavia stabilire che, al verificarsi delle stesse, l'indipendenza debba automaticamente ritenersi compromessa. Infatti, per concludere che la minaccia all'indipendenza sia tale da impedire lo svolgimento della revisione legale è richiesto un apprezzamento graduabile caso per caso alla luce delle circostanze specifiche e delle misure di salvaguardia (considerate anche al comma 1-ter dell'art. 10) concretamente poste in essere dal revisore per limitare entro un grado accettabile la minaccia alla propria indipendenza¹⁸.

Il parametro prescelto dal legislatore per svolgere questa valutazione è quello dell'astratta figura del terzo informato, obiettivo e ragionevole¹⁹.

Oltre al secondo comma dell'art. 10, come esempi di disposizioni basate sul *conceptual approach* possono essere inoltre richiamati i commi 5, lett. b) e 13 dell'art. 10.

Il comma 5, lett. b) vieta infatti al revisore e ad altri soggetti puntualmente indicati di partecipare o influenzare l'esito della revisione legale di un'entità qualora possiedano strumenti finanziari di entità collegate all'ente sottoposto a revisione, *"la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale"*, con ciò richiedendo anche in questo caso una valutazione graduabile alla luce delle circostanze del caso concreto²⁰.

Con analogo approccio, il comma 13 dell'art. 10 vieta di sollecitare o accettare *"regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione"*, ma fa salvo il *"caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante"*.

¹⁸. Cfr. S. FORTUNATO, *op. cit.*, pag. 83, per il quale le relazioni indicate dal secondo comma dell'art. 10 *"non sono di per sé vietate, ma lo diventano nella misura in cui la loro intensità e qualità e il rischio che ne deriverebbe è così rilevante che un terzo le valuterebbe in concreto compromettenti"*. Come inoltre osservato da A. BERTOLLOTTI, *op. cit.*, pag. 470, tuttavia, l'attuale formulazione *"aperta"* del secondo comma dell'art. 10 non renda sempre agevole distinguere i *"casi in cui sussiste bensì il rischio di compromissione dell'indipendenza, ma non sia di tale gravità da impedire al revisore di intervenire al fine di renderlo comunque accettabile, pur non eliminandolo del tutto"*, da quelli in cui viceversa, essendo *"il pericolo troppo elevato, egli è obbligato a non effettuare la revisione"*.

¹⁹. Come chiarito dalla dottrina, il criterio in analisi richiede al revisore di (auto)valutare la sua indipendenza ponendosi nella prospettiva di un terzo informato, obiettivo e ragionevole a cui sono messe a disposizione le medesime informazioni detenute dal revisore, cfr. G. STRAMPELLI, *op. cit.*, pag. 171. Per definire ulteriormente la figura del terzo informato, obiettivo e ragionevole, può inoltre essere utilmente richiamato il già citato PR 100, che, come ricordato, pur non essendo del tutto coordinato con l'attuale impianto normativo posto dal D. Lgs. 39/2010, è destinato a trovare ancora applicazione in attesa dell'emanazione di uno specifico principio d'indipendenza volto a sostituire il PR 100 in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 12, del D. Lgs. 39/2010. In particolare, secondo il PR 100, tale figura può essere definita come *"un soggetto dotato di un grado di giudizio caratterizzato dai comuni livelli di ragionevolezza, il quale disponga o possa disporre delle informazioni relative a fatti e circostanze rilevanti che gli consentano di formarsi un'opinione in merito all'indipendenza del revisore nello svolgimento di uno specifico incarico di revisione"*.

²⁰. Con l'eccezione (di natura tuttavia qualitativa e non quantitativa) *"di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati"*.

Sulla sopra illustrata base concettuale fondata su principi, nell'art. 10 s'innestano, in via d'eccezione, anche talune previsioni connotate da un *rule based approach*. In particolare, nella formulazione dell'art. 10 si rinvencono alcune circostanze, puntualmente individuate nello stesso articolo, al ricorrere delle quali il Legislatore sembra aver ritenuto di per sé troppo elevato il rischio per l'indipendenza del revisore, così escludendo che le stesse possano essere apprezzate per mezzo del "test" del terzo obiettivo, informato e ragionevole.

Il Legislatore risulta dunque aver utilizzato un approccio *rule based* per gestire talune specifiche minacce all'indipendenza del revisore, che, agli occhi dello stesso, devono ritenersi comprometterne l'indipendenza a prescindere da ogni valutazione sulla significatività delle stesse.

Così, ad esempio, sono chiaramente d'impostazione *rule based* il primo comma dell'art. 10, che pone il divieto totale d'ingerenza nei processi decisionali dell'entità sottoposta a revisione legale, e il terzo comma dell'art. 10, che vieta al revisore e a ulteriori soggetti puntualmente indicati di detenere (salvo che per il tramite di regimi di investimento collettivo come fondi pensione o assicurazioni sulla vita) strumenti finanziarie emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un'entità sottoposta a revisione legale, senza indicare alcuna soglia di significatività o di possibile graduazione che escludano dal perimetro di applicazione della previsione normativa in esame situazioni di scarsa significatività²¹.

Da ultimo, viene in rilievo come esempio di norma "con approccio *rule based*" il nono comma dell'art. 10 che, *inter alia*, non permette di subordinare ad alcuna condizione il corrispettivo della revisione legale, né di collegarlo agli esiti della stessa.

In sintesi, il nostro sistema normativo rappresenta in certi termini una soluzione "ibrida", in quanto è prevalentemente costruito sui principi e non sull'elencazione analitica e tassativa delle circostanze che compromettono "in automatico" l'indipendenza del revisore ma, con riguardo a specifiche fattispecie, si affida unicamente all'approccio *rule based*. Tale approccio legislativo "misto" comporta necessariamente l'insorgere di tematiche tecnico-applicative allorquando si tratta di stabilire se, nel caso concreto, il requisito dell'indipendenza sia o meno sussistente.

²¹. Ancora, ulteriore conferma si trae dal fatto che quando il Legislatore ha voluto richiamare un *rule based approach* non ha esitato a farlo. Nella stessa ottica può infatti leggersi il settimo comma dell'art. 10, il quale, al fine di reprimere il fenomeno delle c.d. "revolving door", è tassativo nell'escludere che il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale (oltre ad altri soggetti puntualmente indicati) possano entrare a far parte dell'organo amministrativo dell'ente sottoposto a revisione o prestare a favore dello stesso lavoro autonomo o subordinato con funzioni dirigenziali di rilievo, se non dopo un anno dalla cessazione dell'attività di revisione.

4. La recente ordinanza n. 14919 della Corte di Cassazione sull'interpretazione dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010

In relazione all'indipendenza del revisore si è recentemente espressa la Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2019, n. 14919²², la quale ha, per la prima volta, specificamente analizzato l'interpretazione dell'art. 10.

La pronuncia qui richiamata prende le mosse da un ricorso contro il decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda d'insinuazione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una nota società per il credito preteso dall'opponente in virtù della sua attività di revisore contabile svolta a favore della società negli esercizi precedenti.

Nel caso oggetto della richiamata pronuncia è stato dunque considerato l'impatto sull'indipendenza di un legame professionale intercorrente tra il revisore legale della società e un componente del collegio sindacale della medesima società, i quali, in particolare, appartenevano allo stesso studio professionale. In virtù di tale stretto legame professionale tra sindaco e revisore, sono stati dunque ritenuti insussistenti in capo al revisore i requisiti d'indipendenza e obiettività richiesti dall'art. 10.

Più nel dettaglio, secondo l'ordinanza sopra richiamata, eventuali relazioni d'affari tra l'organo di controllo, che deve ritenersi un'estensione del concetto di "società" previsto al secondo comma dell'art. 10, e il revisore devono essere considerate nella prospettiva del secondo comma dell'art. 10 e, dunque, dovrà di volta in volta essere valutato se un terzo informato, ragionevole e obiettivo, essendo a conoscenza delle stesse, riterrebbe l'indipendenza del revisore compromessa.

Sino a questo punto, il ragionamento della Cassazione appare procedere con un approccio che potrebbe anche dirsi in linea di principio condivisibile.

I seguenti passaggi dell'*iter* motivazionale della richiamata pronuncia, tuttavia, non sembrano coerenti con l'impianto normativo analizzato nel paragrafo 3 che precede, oltretutto con l'impostazione europea e internazionale dei principi applicabili in materia. E ciò, in particolare, ove la Cassazione parrebbe aver inteso dare rilievo a qualsivoglia relazione d'affari tra sindaco e revisore, reputando che l'indipendenza del revisore possa essere compromessa anche da relazioni d'affari connotate da un basso livello di significatività e rilevanza. Secondo la Cassazione, in effetti, *"nessun riferimento è, infatti, contenuto nei testi normativi sopra indicati [ossia la direttiva 2006/43/CE e l'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 39/2010] ai concetti di "significatività" e "rilevanza" del rapporto tra società e revisore contabile che, pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti di obiettività e indipendenza del revisore contabile, deve escludersi tout court"*.

Il passaggio sopra richiamato non risulta, invero, affatto condivisibile. Come si è messo in luce al paragrafo 3 che precede, infatti, il secondo comma dell'art. 10 non considera automaticamente compromessa l'indipendenza del revisore in presenza di

²². L'ordinanza qui richiamata è consultabile presso *Banche dati Pluris* on-line.

ogni minaccia menzionata dallo stesso. La norma reputa invece rilevanti solo quelle minacce da cui *“un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa”*.

In altri termini, il parametro dell'astratta figura del terzo informato, obiettivo e ragionevole, prevista dalla disciplina, richiede sempre, di per sé, una valutazione in concreto dell'intensità della minaccia all'indipendenza del revisore e delle misure di salvaguardia adottate, valutazione che risulta non attuabile ove si prescinda del tutto da una valutazione della significatività della minaccia stessa.

Occorre peraltro rilevare che, come chiarito anche dalla Raccomandazione della Commissione UE del 16 maggio 2002, la significatività delle minacce all'indipendenza va valutata sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo. Al riguardo, la suddetta Raccomandazione chiarisce puntualmente che *“rispetto ad un certo insieme di circostanze, una minaccia può essere considerata significativa se, considerando l'insieme dei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, sia isolatamente che in combinazione con altre, fa salire il rischio di mancanza d'indipendenza ad un livello inaccettabilmente alto”*.

Se, diversamente, si dovesse omettere ogni tipo valutazione di significatività e rilevanza nell'applicazione del secondo comma dell'art. 10, si perverrebbe a risultati evidentemente illogici, anche in considerazione dell'estrema genericità della formulazione della norma in analisi. Si pensi, ad esempio, alle conseguenze applicative a cui si darebbe luogo ove si ritenesse irreparabilmente compromessa l'indipendenza del revisore anche in presenza di una relazione d'affari con la società, o con un componente degli organi sociali della stessa, pur del tutto episodica, di scarsa rilevanza economica e realizzata a condizioni di mercato.

Sotto un ulteriore profilo, occorre altresì sottolineare come tutto il *framework* di riferimento per lo svolgimento della revisione legale è costruito sul parametro della significatività, che rappresenta un elemento chiave nella formazione (e parimenti nel controllo) di un'informativa finanziaria realmente chiara e intellegibile. Del resto, l'attenzione dell'utilizzatore del bilancio è focalizzata su ciò che è realmente significativo per le sue stesse decisioni²³.

Come già ricordato nel precedente paragrafo 3, la significatività connota inoltre anche il sistema normativo e professionale dell'indipendenza, posto che la stessa è un parametro che deve essere ponderato nell'esecuzione del c.d. “test” del terzo obiettivo, informato e ragionevole per valutare, di volta in volta, l'entità della minaccia all'indipendenza del revisore.

²³. Sul punto si pensi a quanto previsto dal Principio di Revisione ISA Italia 320 in tema di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile. Come si legge infatti nel sopramenzionato Principio di Revisione ISA Italia 320, infatti, “[i]l concetto di significatività è applicato dal revisore sia nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile, sia nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile e dell'effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio, nonché nella formazione del giudizio nella relazione di revisione”.

In tale ottica, ad esempio, si può richiamare il già citato PR 100, il quale, dopo un'elencazione delle principali tipologie di minacce all'indipendenza del revisore, prevede espressamente che “[i]l livello di rischio di compromissione dell'indipendenza del Revisore va determinato con riferimento alla significatività delle suddette minacce, considerate sia isolatamente sia nel loro insieme”. Nello stesso senso, si può inoltre richiamare l'*International Code of Ethics for Professional Accountants* che, essendo espressamente basato su un *conceptual approach*, utilizza esplicitamente il parametro della significatività per apprezzare le conseguenze sull'indipendenza del revisore delle diverse minacce alla stessa (cfr. par. 6 – “*the fundamental Principles, Independence and Conceptual Framework*”)²⁴.

In definitiva, occorre dunque rilevare che la posizione interpretativa assunta dalla Cassazione non si pone in linea né con il dettato della norma espressamente considerata nell'ordinanza in commento (vale a dire l'art. 10), né con il complessivo “sistema dell'indipendenza” del revisore legale posto dai sopra richiamati *standard* etici nazionali e internazionali, né, infine, con i principi che pervadono la disciplina dello svolgimento della revisione stessa, in generale.

Ancora, il passaggio dell'ordinanza della Cassazione sopra considerato non pare neppure del tutto coerente con l'interpretazione che è stata offerta dalla Cassazione in merito a una norma con formulazione e finalità analoghe al secondo comma dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010²⁵. Vale a dire il primo comma, lett. c), dell'art. 2399 cod. civ., ove è indicata come causa d'incompatibilità con il ruolo di sindaco la sussistenza in capo al medesimo di “*altri rapporti di natura patrimoniale [con la società] che ne compromett[ono] l'indipendenza*”.

In particolare, in una precedente pronuncia dell'8 maggio 2015, n. 9392 la Cassazione ha fatto esplicito ricorso a un criterio basato sulla significatività e sulla rilevanza per valutare la sussistenza del requisito dell'indipendenza del sindaco allorquando un professionista, socio dello stesso studio professionale a cui partecipa il sindaco, presta servizi di consulenza a favore della medesima società su cui il sindaco svolge la propria funzione di controllo. Come si legge nella pronuncia qui richiamata, infatti, in tale caso “*occorre confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di*

²⁴. Per completezza, si segnala che l'art. 149-octies del Regolamento Emittenti richiama espressamente il parametro della significatività con riguardo ad eventuali rapporti tra organo di controllo e revisore negli enti di interesse pubblico. Tale articolo, infatti, prevede che: “costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico, delle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:
[...] c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico”.

²⁵. Come notato dalla dottrina “*attesa l'identità di approccio (entrambi essendo riconducibili al conceptual approach) che caratterizza la norma di chiusura degli artt. 2399, comma 1, lett. c), c.c. e 148, comma 1, lett. c) t.u.f. e l'art. 10 d.lgs. 39/2010, pare che – ai fini dell'individuazione delle situazioni in cui l'indipendenza del sindaco [...] deve considerarsi compromessa – possa assumere rilievo il criterio del «terzo informato, obiettivo e ragionevole»*”. Cfr. G. STRAMPELLI, op. cit., pag. 243.

*collaborazione [svolto dal socio del sindaco a favore della società], in ragione della sua posizione della compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale"*²⁶.

Da ultimo, la Cassazione non pare aver tenuto in debita considerazione l'esistenza nell'impianto normativo italiano di una specifica disposizione regolamentare che considera espressamente le ricadute sull'indipendenza del revisore derivanti dalla partecipazione all'organo di controllo della società sottoposta a revisione da parte di un socio o di un amministratore di un'entità facente parte della medesima rete della società di revisione e che, nel valutare la significatività della minaccia, tiene in considerazione sia gli aspetti qualitativi che quelle quantitativi.

L'art. 149-octies del Regolamento Emittenti, il quale, come detto, è tutt'oggi vigente, infatti, nel valutare eventuali rapporti tra organo di controllo e revisore per quel che specificamente concerne gli emittenti quotati, non ha ritenuto che qualsiasi tipo di relazione tra organo di controllo e revisore possa automaticamente compromettere l'indipendenza di quest'ultimo. Nel suddetto Regolamento è piuttosto previsto che *"costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico"* da parte di *"coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando"*, di *"soci e [gli] amministratori della società di revisione incaricata"*, nonché di *"soci e [degli] amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico"*²⁷.

La norma appena richiamata disciplina, in effetti, la medesima fattispecie oggetto dell'ordinanza qui in esame ma, non ha trovato alcun esame e riscontro nell'analisi della Suprema Corte. Volendo formulare una considerazione conclusiva, dunque, l'impostazione seguita dall'ordinanza della Cassazione del 31 maggio 2019, n. 14919 pare in linea di principio condivisibile ove indica che uno stretto e significativo legame patrimoniale e professionale tra sindaco e revisore della medesima società

²⁶. Cfr. Cass. 8 maggio 2015, n. 9392, consultabile presso *Banche dati Pluris* on-line. In senso conforme, cfr. inoltre Trib. Bologna 17 dicembre 2017, anch'essa consultabile presso *Banche dati Pluris* on-line. Un analogo approccio concettuale è inoltre rinvenibile nelle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate nel 2012 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, in particolare, nella Norma 1.4 in tema di *"[o]biettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza"*.

²⁷. La medesima disposizione regolamentare qui richiamata prevede inoltre che *"costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore"*. Dunque, è evidente come, anche nella prospettiva assunta dal *Regulator*, non sussista un automatismo per cui ogni relazione d'affari tra organo di controllo, revisore e rete dello stesso è in grado di minare l'indipendenza di quest'ultimo.

può essere considerato come una relazione d'affari in presenza della quale il terzo informato, obiettivo e ragionevole potrebbe trarre la conclusione che l'indipendenza del revisore risulti compromessa.

Viceversa, ritenere che ogni possibile relazione d'affari tra il revisore e la società possa far venire meno l'indipendenza del revisore, senza alcuna possibilità di valutare la graduazione della relazione d'affari anche secondo un criterio di significatività, non risulta, ad avviso di ASSIREVI in linea con il dettato normativo posto dall'art. 10, né coerente con l'impianto concettuale sottostante alla disciplina che regola il requisito dell'indipendenza del revisore.